

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 08/09/2022

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 24

Oggetto: **DECRETO AIUTI-BIS: ESENZIONE FINO A 600 EURO PER I FRINGE BENEFITS**

Il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. **Decreto Aiuti-bis**), all'art. 12 prevede che

- limitatamente al **periodo d'imposta 2022**,
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR,
- **non concorrono a formare il reddito** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti **nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche**
 - del servizio idrico integrato,
 - dell'energia elettrica
 - e del gas naturaleentro il limite complessivo di **euro 600,00**.

L'art. 12 del DL n. 115/2022 dispone espressamente che:

“Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”

Rispetto alla formulazione della norma, si evidenzia, innanzitutto, che il Legislatore stabilisce, per il solo anno 2022, una **deroga** al regime previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR, **che sarebbe in condizioni normali:**

“(…) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

Si ricorda che il limite di esenzione, trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, **sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 secondo la consueta norma di legge e di € 600,00 per l'anno 2022:**

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

Al di là dell'importo del limite, dunque, la particolarità di tale regime di esenzione consiste nella previsione secondo la quale qualora il **valore del fringe benefit superi il limite di esenzione**, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito imponibile**.

I LIMITI DI ESENZIONE 2022

Diversamente da quanto previsto per il periodo emergenziale durante il quale era stato stabilito, sia per il periodo d'imposta 2020 che per il 2021, il raddoppio del limite di euro 258,23 **si ritiene** che l'articolo 12 del DL n. 115/2022, stante la formulazione letterale della norma, introduca un regime fiscale **in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR**,

- non soltanto con riferimento al limite di esenzione (**che risulta per il 2022 pari a euro 600,00**),
- ma soprattutto con riferimento all'ulteriore previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

In altre parole, per l'anno 2022, in caso di corresponsione di **fringe benefits** per un **valore superiore a euro 600,00** non **dovrebbe essere assoggettato l'intero valore ma esclusivamente l'eccedenza** rispetto al limite di esenzione, **su questo aspetto ci auguriamo un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che confermi questa impostazione**.

Oltre alla definizione di un nuovo limite di esenzione, il DL n. 115/2022 interviene ampliandone l'ambito oggettivo di applicazione. L'art. 12 dispone infatti che:

*“Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti **nonché le somme erogate o rimborsate dai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.**”*

Pertanto per il periodo d'imposta 2022, entro il nuovo limite di euro 600,00, possono essere considerate esenti da imposizione fiscale **anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**.

Un aspetto rispetto al quale, risulterebbe opportuno, come anzidetto, avere indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo l'applicabilità dell'agevolazione (esenzione fino a euro 600,00 per l'anno 2022) **anche nell'ipotesi in cui il bene o il servizio nonché la somma erogata o rimborsata per il pagamento delle utenze domestiche vengano riconosciuti ad personam (solo a un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR**.

Da ultimo, preme ricordare che alla nuova previsione si affianca quanto già contemplato dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), il quale prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati esolo per l'anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore, che sommati a quelli sopradescritti, per l'anno 2022, il tetto di esenzione arriverebbe a € 800,00.

Sperando che i dovuti chiarimenti da parte dell'Agenzia vengano emanati quanto prima, anche se la norma appare abbastanza chiara.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi terremo aggiornati, su novità che dovessero intervenire.

Si ribadisce che l'erogazione/riconoscimento dei beni e servizi sopra descritti è su base volontaria e quindi senza nessun obbligo da parte dell'Azienda nei confronti dei dipendenti.